



Circolare N° 12

Salò, 11/09/2021

Ai docenti (albo e copia via mail)
Ai genitori (copia via mail)
Agli allievi (Bacheca Nuvola)
A DSGA e personale ATA (albo e copia via mail)
Alla Bacheca Nuvola delle componenti in elenco
Al sito web

OGGETTO: Nuove disposizioni per accesso in Istituto – Obbligo Green pass

A seguito dell'Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) del Decreto Legge n.122 del 10/09/2021,

dal 11/09/2021 al 31/12/2021

**chiunque accede ai locali e alle pertinenze dell'ITS "C. Battisti"
deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19**

L'obbligo del Green pass per accedere in Istituto, non si applica agli studenti, ai bambini (sotto i 12 anni), ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell'ambito della sperimentazione Covitar e, sino al 31/10/2021, alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 della Repubblica di San Marino

Per facilitare le attività obbligatorie di controllo in ingresso e ridurre i tempi di attesa, è necessario presentarsi con il QR code cartaceo o digitale già in vista.

Per chi intende entrare in Istituto a seguito di un tampone negativo si ricorda che laboratori di analisi e farmacie devono trasmettere immediatamente all'ATS le informazioni relative al test effettuato, ma la generazione del green pass avverrà dopo qualche ora dall'inserimento dei dati.

Non è valido il tampone, chiarimento ministeriale, ma l'attivazione del Green pass tramite tampone.

**Quindi, per l'ingresso a scuola è necessario il Green pass
e non il documento che attesta l'esecuzione di un tampone con esito negativo.**

Si consiglia di verificare il possesso e la validità del green pass prima di presentarsi all'ingresso in Istituto, evitando di proporre soluzioni alternative che, al momento, non sono attuabili. All'Istituzione scolastica non è neanche concesso, ad esempio, di acquisire il documento con la negatività del tampone e verificare poi, nel corso della giornata, la sua validità.



Solo per il personale scolastico in servizio presso l’Istituto, da lunedì 13/09/2021 entrerà in funzione la piattaforma nazionale per il controllo del green pass con la quale, giornalmente, verrà generato l’elenco di chi è in possesso di un green pass valido (e quindi non dovrà esibirlo, ma solo possederlo) e di chi ne è sprovvisto (e quindi dovrà esibirlo al momento o non potrà accedere). Precauzionalmente, in attesa di verificarne l’effettivo funzionamento, si chiede comunque a tutto il personale scolastico di esibire all’ingresso il Green pass.

Ulteriori chiarimenti:

- 1) L’obbligo di possesso e di esibizione all’ingresso in Istituto è a carico del singolo dipendente, cercare di entrare in Istituto omettendo di esibire la documentazione necessaria è responsabilità esclusiva dello stesso nei confronti della Legge, degli altri dipendenti e degli studenti.
- 2) Non possedere o presentare un green pass scaduto non consente, in nessun caso, l’accesso in Istituto ed equivale ad assenza ingiustificata dal servizio con conseguenze di ordine disciplinare e giuridico-economico (a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio). Il dipendente dovrà inoltre pagare una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 Euro per violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde, comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n.19/2020”;
- 3) Il personale addetto al controllo, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
- 4) In nessun caso è possibile entrare in Istituto, anche solo momentaneamente, senza aver esibito il green pass. A titolo di esempio si chiarisce che non è possibile per un dipendente prima timbrare l’ingresso e, successivamente, esibire il green pass.
- 5) Per motivi legati alla privacy, non è possibile raccogliere i dati di validità della certificazione in un apposito elenco.
- 6) L’unico documento valido per l’accesso è costituito dal green pass cartaceo o digitale; ad oggi non sono validi né il certificato di avvenuta vaccinazione, né la certificazione medica e neanche una autodichiarazione. La verifica del documento avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19”.
- 7) Il green pass viene emesso esclusivamente a seguito di una delle seguenti condizioni:
 - **Dopo 15 giorni dall’aver effettuato la prima dose di vaccino o un vaccino monodose** - nel caso di prima dose del vaccino, il green pass viene generato dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ma sarà valido solo dal 15° giorno dal vaccino e fino alla data della seconda dose;
 - **Dopo aver completato il ciclo vaccinale** - il green pass verrà rilasciato dopo 24/48 ore e sarà valido per 9 mesi;
 - **Dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**;
 - **Dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti** - in questo caso il green pass viene generato dopo qualche ora dall’esito del test e la sua validità è di sole 48 ore.



ISTITUTO TECNICO STATALE “CESARE BATTISTI”

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO' (Brescia)

Cod. mecc. BSTD02000X – Cod. Fisc. 87002230172 – Cod. Univ. UF5IZJ

e-mail: PEO bstd02000x@istruzione.it PEC bstd02000x@pec.istruzione.it

Web: www.itsbattisti.edu.it Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694



- 8) In caso di certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 il dipendente dovrà produrre per tempo idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie o dai servizi Sanitari Regionali.
- 9) L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere all'ITS “C. Battisti” alle seguenti categorie di persone:
- Agli studenti iscritti all'Istituto
 - ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
 - ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
 - ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra
 - alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gian Luca Chiodini

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c.



ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"

Via IV Novembre, 11 – 25087 SALO' (Brescia)

Cod. mecc. BSTD02000X – Cod. Fisc. 87002230172 – Cod. Univ. UF5IZJ

e-mail: PEO bstd02000x@istruzione.it PEC bstd02000x@pec.istruzione.it

Web: www.itsbattisti.edu.it Tel. 0365-41213 Fax 0365-43694



allegato: art. 9-ter del D.L. n.122 10/09/21

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.